



Tribunale di Udine

sezione civile

DECRETO

Il giudice delegato al registro delle imprese, dott. Andrea Zuliani;

visti gli atti e i documenti del procedimento iscritto al n° 1531/2017 R.R.C.C.;

rilevato che in data 11.4.2017 (dopo un inutile tentativo di invio telematico in data 6.4.2017, rimasto senza esito per motivi tecnici), il dott. _____, "in qualità di liquidatore legale rappresentante" di "_____ S.p.A.", con l'avvocato _____,

_____ ha presentato ricorso avverso il rifiuto opposto dal conservatore del registro alla domanda di iscrizione del deposito del bilancio finale di liquidazione della società;

ritenuta la tempestività del ricorso, con riferimento alla data del 6.4.2017, non essendo imputabile alla parte l'inefficacia dell'invio telematico;

considerato che "_____ S.p.A." ha proposto ai suoi creditori un concordato preventivo con cessione dei beni, che è stato ammesso, approvato e omologato, essendo attualmente in corso la fase di esecuzione,

affidata ovviamente a un liquidatore giudiziale, sotto il controllo del commissario giudiziale, del comitato dei creditori e del giudice delegato (artt. 182 e 185 legge fall.);

rilevato che il rifiuto del conservatore del registro delle imprese è motivato con la ritenuta non corrispondenza dell'atto del quale si chiede l'iscrizione al tipo di atto previsto dalla legge (art. 1, comma 6, lett. c), d.P.R. n° 580 de 1995), in quanto si sostiene che non potrebbe essere considerato un bilancio *finale* (art. 2492 c.c.) quello redatto mentre è ancora in corso la liquidazione giudiziale in esecuzione del concordato omologato;

rilevato che parte ricorrente contesta la tesi dell'ufficio, ritenendo che essa sia il frutto di un'indebita confusione tra liquidazione giudiziale e liquidazione volontaria civilistica e sostenendo che quest'ultima, con la definitiva destinazione di tutti i beni ai creditori concorsuali, sarebbe ormai compiuta;

ritenuto che il ricorso è infondato e deve essere respinto, sulla scorta delle seguenti considerazioni:

a) quantunque la situazione della società successivamente all'omologa del concordato preventivo (in particolare di quello con cessione dei beni) non sia disciplinata in modo chiaro dalla legge e abbia dato luogo a numerose questioni teoriche, la Corte di Cassazione non ha dubbi sul fatto che la società stessa – in persona dei suoi organi rappresentativi – conserva, non solo la titolarità (come avviene nello stesso fallimento), ma anche

l'amministrazione dei propri diritti, pur ceduti ai creditori, essendo il liquidatore giudiziale soltanto un mandatario per l'esecuzione del concordato, sicché – in mancanza di una disposizione analoga a quella dell'art. 43 legge fall. – permane la legittimazione attiva e passiva della società, tramite i suoi amministratori, nei rapporti processuali da instaurarsi o da proseguire per l'accertamento dei diritti patrimoniali, pur se coinvolti nel concordato (Cass. 4.9.2015, n° 17606; Cass. 5.9.2014, n° 18755; Cass. 8.6.2011, n° 12422; Cass. 12.5.2010, n° 11520; Cass. 10.6.2009, n° 13340; Cass. 25.2.2008, n°4728; Cass. 11.8.2000, n° 10738; inoltre, con riferimento alla cessione dei beni ai creditori di cui agli artt. 1977 e ss. c.c., si veda Cass. 2.6.1990, n° 5177);

b) in questo senso, la motivazione del rifiuto del conservatore del registro, lungi dall'essere basata su una confusione di ruoli tra liquidazione giudiziale e liquidazione volontaria, coglie nel segno laddove rileva una contraddizione tra la presentazione di un bilancio finale "a zero" e l'affermazione del ricorrente che è tuttora in corso la liquidazione giudiziale, in quanto questa non è la liquidazione di un ente distinto o di un patrimonio di terzi soggetti, bensì la stessa liquidazione del patrimonio della società, sia pure condotta dall'organo preposto e in esecuzione di quanto previsto dall'accordo concordatario omologato;

c) in altri termini, liquidazione giudiziale e liquidazione volontaria non sono due vicende separate e indipendenti, bensì due aspetti strettamente collegati della medesima vicenda, nel senso che la chiusura della liquidazione volontaria presuppone il completamento della liquidazione dei beni sociali e, quindi, anche quello della liquidazione giudiziale;

d) del resto, al deposito e all'approvazione del bilancio finale di liquidazione è previsto che segua obbligatoriamente la cancellazione della società dal registro delle imprese ("i liquidatori devono chiedere la cancellazione", recita l'art. 2495 c.c., e la mancata indicazione di un preciso termine non può certo essere intesa come facoltà di ritardare la richiesta *sine die*, se non a prezzo di eludere del tutto il valore del precetto normativo; è infatti opinione comune che la richiesta debba essere presentata *non appena* possibile, oltretutto subito dopo l'approvazione tacita del bilancio ai sensi dell'art. 2493 c.c.), mentre la legittimità della cancellazione è sicuramente da escludere, finché prosegue la liquidazione giudiziale, se non altro perché la società continua ad essere l'unica titolare dei diritti di cui si dispone in esecuzione del concordato e l'unica legittimata attiva e passiva nei processi che la coinvolgono (normalmente in persona dei suoi amministratori, con la sola eccezione delle "controversie relative a questioni liquidatorie e distributive", ove legittimato passivo è il liquidatore giudiziale, come insegna la giurisprudenza di legittimità sopra

citata);

e) non vi è dubbio che, essendo tutti i beni sociali oggetto del concordato liquidatorio, il ruolo dell'organo amministrativo della società risulta inevitabilmente passivo e di mera collaborazione con il liquidatore giudiziale (in particolare nella tenuta delle scritture contabili obbligatorie), il che può rendere inutilmente onerosi taluni degli adempimenti prescritti ai liquidatori volontari (si pensi alla redazione dei bilanci annuali e alla convocazione delle assemblee per la loro approvazione, ai sensi dell'art. 2490 c.c.), ma ciò potrebbe eventualmente giustificare, in via interpretativa, una parziale deroga a tali adempimenti, non certo il sovvertimento di un sistema che richiede necessariamente la permanenza – durante l'esecuzione del concordato – sia della società, sia del suo organo amministrativo;

f) in definitiva, un sedicente bilancio finale di liquidazione basato sull'esplicito quanto errato presupposto che non debbano essere presi in considerazione i beni e i rapporti oggetto della cessione ai creditori oggetto del concordato preventivo omologato e in corso di esecuzione, *come se* questi fossero ormai beni e rapporti di terzi, non è un atto corrispondente al tipo di atto per il quale l'art. 2492, comma 2°, c.c. prevede il deposito presso il registro delle imprese e corretto risulta, pertanto, il rifiuto opposto dal conservatore;

ritenuto che non occorre provvedere sulle spese di lite, in

quanto il procedimento non si è svolto nel contraddittorio tra una pluralità di parti (v. Cass. 23.2.2012, n° 2757);

visto l'art. 2189, comma 3°, c.c.;


respinge il ricorso.

Udine, 16/8/2017.

Il giudice delegato al registro delle imprese.

(dott. Andrea Zuliani)

Depositato in cancelleria il 23.8.2017



Fallimenti e Società.it